

Titolo

Codice del processo sportivo – art. 2, comma 2, cgs - ambito di applicazione soggettivo – attività comunque rilevante per l'ordinamento federale

Descrizione

L'obbligo di osservanza delle norme disciplinari riguarda tutti coloro che svolgono qualsiasi attività comunque rilevante per l'ordinamento federale in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva (sull'ampiezza di tali nozioni si vedano Corte federale d'appello, SS.UU., n.13/2019-2020; idem, n.17/2019-2020; sez. IV n.29/2019-2020).

Stagione Sportiva

2022-2023

Numero

n. 29/CFA/2022-2023/B

Presidente

Torsello

Relatore

Morelli

Riferimenti normativi

art. 2, comma 2, CGS;

Provvedimenti

SEZ. UNITE - DECISIONE N. 0029 CFA del 26 settembre 2022 (Sig. Andrea Saitta + altri/Procuratore Federale Interregionale)